



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
18 FEB. 2019
Prot. n. <u>1-1165</u>

Roma, 18 FEB. 2019.

All'Ufficio legislativo economia
S E D E

Prot. Nr. 24142

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 1486 concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

Capo I – Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Il decreto legge autorizza il MEF a concedere la garanzia dello Stato su (i) passività di nuova emissione di Banca Carige fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro e su (ii) finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alla stessa banca per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance "ELA"), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD, dal Regolamento che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'articolato prevede che la garanzia sulle passività può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno.

L'autorizzazione al MEF è limitata nel tempo fino al 30 giugno 2019.

Gli strumenti finanziari di debito che verranno emessi e ammessi alla garanzia dello Stato devono soddisfare le caratteristiche previste dalle Comunicazioni della Commissione europea per quanto riguarda, in particolare, la durata e le altre caratteristiche finanziarie.

La garanzia sulle passività è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta; copre il capitale e gli interessi; il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi e garantiti dallo Stato.

La garanzia è onerosa e il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche è in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.

Capo II – Interventi di rafforzamento patrimoniale

Il provvedimento autorizza il MEF a sottoscrivere azioni di nuova emissione di Banca Carige, al fine di rafforzarne il patrimonio in relazione ai risultati della prova di stress basata su uno scenario avverso condotto a livello del Meccanismo di Vigilanza Unico dalla BCE nel 2018: l'intervento rientra nel caso previsto dall'articolo 32, par.4, lettera d), iii) della BRRD. La qualificazione come ricapitalizzazione precauzionale impedisce che dalla misura di supporto pubblico possa derivare l'avvio della risoluzione.

A fini di minimizzazione dell'intervento pubblico è previsto, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione dal 1° agosto 2013 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (cd Banking Communication), che la sottoscrizione dell'aumento di capitale nella banca interessata da parte del MEF sia preceduta dalla conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati in circolazione.

Non può essere invece disposta la riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa, infatti, può essere disposta in quanto è necessaria ad assorbire perdite che impattano anche in bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'Emittente, mentre lo scenario avverso di uno stress test è solo una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si materializzino.

Il decreto-legge specifica le passività assoggettabili alla conversione: nel caso di specie risulta solo l'emissione di titoli subordinati T2 sottoscritti dallo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e da Banco Desio lo scorso novembre.

La disposizione, all'articolo 20, comma 10, rende inoltre fiscalmente neutrale le operazioni di condivisione degli oneri (cd. "burden sharing") disponendo la non applicabilità dell'art. 88 del TUIR ai maggiori o minori valori derivanti dalle operazioni stesse.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto si configura quale rinuncia a maggior gettito.

L'articolo 21bis non comporta effetti finanziari in quanto dispone che il Ministro dell'Economia e delle Finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, con l'indicazione delle relative risorse.

Capo III – Disposizioni finanziarie

La norma dispone, all'articolo 22, comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II), nel limite massimo di un miliardo di euro, e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I).

Alla ripartizione e successiva rimodulazione del Fondo - in relazione alle effettive esigenze - si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo e che le risorse non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto, siano quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La costituzione del fondo determina nel 2019 un effetto negativo in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per l'importo di 1,3 miliardi di euro e sul fabbisogno potrà comportare un impatto negativo fino a 1 miliardo di euro in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse per le operazioni di rafforzamento patrimoniale.

Trattandosi di operazioni relative a partite finanziarie o di concessione di garanzie dello Stato di natura non standardizzata ai fini del SEC2010, non si ascrivono effetti in termini di indebitamento netto.

Agli oneri sopra indicati, si provvede:

- a) quanto a 1 miliardo di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale autorizzazione è stata rifinanziata da ultimo con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 1 miliardo di euro per il 2019 come risulta dal prospetto riassuntivo degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, riportato nella relazione tecnica della predetta legge. Le somme oggetto di rifinanziamento non sono state al momento finalizzate ad alcuna specifica operazione di


partecipazione ad organismi internazionali. Tale riduzione ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno;

- b) quanto a 0,3 miliardi di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89. Tale riduzione ha effetto in termini di saldo netto da finanziare.

Nel prospetto seguente sono evidenziati gli effetti finanziari del provvedimento sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

	Saldo netto da finanziare	Fabbisogno
	2019	2019
Onere		
Istituzione del Fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato	1,3 miliardi	1 miliardo
Copertura		
Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione agli organismi internazionali	1 miliardo	1 miliardo
Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato	0,3 miliardi	
TOTALE COPERTURE	1,3 miliardi	1 miliardo

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 2001, n. 170, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

18 FEB. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

